



Disposizioni in materia di agricoltura sociale A.C. 303 e abb.-B

Dossier n° 3/2 - Schede di lettura
13 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	303 e abb.-B
Titolo:	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	7
Date:	
trasmissione alla Camera:	9 luglio 2015
assegnazione:	10 luglio 2015
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro, XII Affari Sociali, XIV Politiche dell'Unione Europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dall'Assemblea della Camera il 15 luglio 2014 ([A.C. 303](#) in T.U. con le proposte di legge A.C. [760](#), A.C. [903](#), A.C. [1019](#), A.C. [1020](#)) è stata approvata, con modificazioni, dall'Assemblea del Senato l'8 luglio 2015 ([A.S. 1568](#) che ha assorbito l'[A.S. 205](#)).

In questa sede si dà conto sinteticamente del contenuto del testo, evidenziando le modifiche intervenute durante l'esame al Senato.

Per l'analisi testuale delle singole modifiche apportate dal Senato in raffronto con il testo approvato in prima lettura dalla Camera si rinvia comunque anche allo stampato dell'A.C. [303-760-903-1019-1020-B](#).

Il testo rimane strutturato in **7 articoli**.

L'**articolo 1** che definisce le **finalità** dell'intervento normativo individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari, educativi e l'inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali, **non è stato modificato**.

L'**articolo 2** - che al comma 1 introduce la **definizione** di agricoltura sociale, elencando in tale ambito una serie di attività svolte dall'imprenditore agricolo (di cui all'[art. 2135 del codice civile](#)) in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali - è stato **modificato** nel corso dell'esame al Senato. In particolare:

- la **lettera a)** del comma indica le attività dirette all'inserimento socio lavorativo di **lavoratori con disabilità** (chiunque è riconosciuto tale dalla normativa nazionale o presenti menomazioni che possano ostacolare la partecipazione all'ambiente di lavoro) **e di lavoratori svantaggiati** (non avere un impiego retribuito da almeno sei mesi; avere un'età compresa tra i 15 ed i 24 anni; non possedere un diploma di scuola superiore o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver un impiego regolarmente retribuito; aver superato i 50 anni d'età; essere un adulto che vive solo con persone a carico; essere occupato in professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media; appartenere ad una minoranza etnica), come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri **3) e 4)**, del regolamento (UE) n. **651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

La formulazione originaria del testo come approvato dalla Camera richiama invece i **soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili**, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del [regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) della Commissione, del 6 agosto 2008.

La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 14° Commissione in sede consultiva in data 16 ottobre 2014: nel parere si invitava la Commissione di merito a fare riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, che è entrato in vigore il 1° luglio 2014, ed ha sostituito il regolamento del 2008;

- alla **lettera b)**, è stata **soppressa la previsione** che faceva rientrare - nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali elecate alla medesima lettera, **le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-nido e agri-asilo) e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.**

Si consideri che le predette attività appaiono ora trovare ora sostanziale collocazione nella **lettera d)** del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una **modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.**

Non è stata modificata la lettera c) del comma 1 che fa rientrare nelle attività di agricoltura sociale le attività dirette alle prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

Non sono stati altresì modificati i successivi commi 2-6 dell'articolo 2, che:

- demandano ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a definire i requisiti minimi delle attività di agricoltura sociale di cui al comma 1 (comma 2).
- qualificano le attività di cui alle già citate lettere b),c) e d) del comma 1 come attività connesse all'esercizio delle attività agricole ai sensi dell'[art. 2135 del c.c.](#) (comma 3)
- prevedono che le attività di agricoltura sociale di cui al comma 1 possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla [legge n. 381/1991](#) purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo (comma 4).
- consentono che le attività di agricoltura sociale possano essere svolte in associazione con: le cooperative di cui alla [L. n. 381/1991](#); le imprese sociali di cui al [D.Lgs. n. 155/2006](#) (Disciplina dell'impresa sociale); le associazioni di promozione sociale di cui alla [L. n. 383/2000](#), (Disciplina delle associazioni di promozione sociale); i soggetti di cui alla [art. 1, co. 5, L. 328/2000](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi) e cioè soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati (comma 5)
- prescrivono che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e che gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre piani territoriali di sostegno a tali attività (comma 6)

L'articolo 3 prevede, al **comma 1**, che le regioni e le province autonome - **nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la precisazione introdotta al Senato** - adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il **riconoscimento degli operatori** dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio.

Nel corso dell'esame al Senato è stata **soppresso il comma 2** dell'articolo (nel testo approvato dalla Camera) il quale disponeva che, caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative al **potere sostitutivo dello Stato** nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'[art. 120 della Costituzione](#).

La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 1° Commissione del Senato in sede consultiva il 22 ottobre 2014. La Commissione ha in particolare espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che venisse soppresso l'articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'articolo 4 che stabilisce che possano essere riconosciute **organizzazioni di produttori (OP)** per prodotti dell'agricoltura sociale, **non ha subito modifiche al Senato.**

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame **in seconda lettura**, dispone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati **rurali già esistenti nel fondo**, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

La formulazione del comma, come approvato in prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fabbricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale **acquisivano** ovvero mantenevano il requisito della **ruralità**.

La modifica introdotta al Senato recepisce il parere espresso in quella sede dalla Commissione 5° sul testo del provvedimento in data 6 maggio 2015. La Commissione bilancio del Senato ha espresso, in particolare, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'[articolo 81 della Costituzione](#), alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 5, con il seguente: "I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici".

Ai sensi del comma 2, le regioni - **nonché le province autonome** secondo la specifica introdotta **al**

Senato - sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.

L'**articolo 6** reca **interventi di sostegno all'agricoltura sociale**. Il contenuto dispositivo di tali interventi (commi 1-6 dell'articolo) non è stato modificato, mentre, al Senato, è stato **soppresso il comma 7 che prescriveva l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome** di Trento e di Bolzano di appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2.

La soppressione è stata operata in conseguenza del parere espresso dalla 1° Commissione Affari costituzionali del Senato in sede consultiva. La Commissione ha espresso parere non ostativo a condizione che, all'articolo 6, fosse soppresso il comma 7, in quanto la disposizione aveva carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni.

Gli interventi di sostegno, ai sensi dei **commi 1-4 non modificati**, si sostanziano nella facoltà:

- per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
- per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche;
- per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
- per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Il **comma 5**, anch'esso **non modificato**, prevede poi che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno e il **comma 6 non modificato** dispone che nei piani regionali di sviluppo rurale le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.

Infine l'articolo 7 istituisce l'**Osservatorio sull'agricoltura sociale** presso il Mipaaf, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell'esame **al Senato**, con una **modifica al comma 2**, è stato precisato il coordinamento delle attività dell'Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in materia di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti territoriali non solo le regioni **anche le province autonome di Trento e di Bolzano**.

Ai sensi del **comma 1, non modificato** al Senato, l'Osservatorio avrà il compito:

- di definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumenti di assistenza e di formazione);
- di monitorare lo sviluppo delle stesse attività;
- di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale;
- di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale;
- di definire azioni di comunicazione territoriale.

Ai sensi del **comma 3**, anch'esso **non modificato**, l'Osservatorio è composto da: 5 rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente, dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; 2 rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; 2 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

Al Senato, con una **modifica al comma 4** dell'articolo, è stato poi introdotto un **termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organizzazione dell'Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato **entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge**.